REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI PUBBLICITARIE SUL TERRITORIO COMUNALE DI BANCHETTE

ai sensi dell'art. 3 commi 2 e 3 del D- Lgs. 507/93 e s.m.i.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 02.03.2011

Premessa

1. Il presente Regolamento regola e disciplina l'installazione, la modifica e la manutenzione di tutti gli impianti pubblicitari, temporanei o permanenti, come distinti nei successivi articoli, su tutto il territorio comunale, nelle strade o tratti di esse sottoposte alla competenza dell'Amministrazione Comunale siano queste poste all'interno o all'esterno del centro abitato. Si precisa che le indicazioni tecniche di cui ai successivi articoli riguardano indistintamente le strade poste all'interno e all'esterno del centro abitato indipendentemente dalla classificazione delle stesse.
2. Scopo del presente regolamento è il riordino formale, nel territorio comunale, degli impianti esistenti e la corretta pianificazione dei nuovi impianti, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale e rendere comunque chiaro il messaggio pubblicitario cui sono destinati.
3. Nelle strade la cui competenza è assegnata ad altre amministrazioni l'impianto pubblicitario deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente proprietario della strada e comunque sempre legittimato dal punto di vista edilizio. In tal caso la tipologia di manufatto dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dal presente regolamento per quanto riguarda forme, dimensioni ed ubicazione, al fine di rendere omogenea ed uniforme sul territorio comunale la tipologia dei manufatti.
4. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda la suddivisione del territorio comunale si fa riferimento a quanto disciplinato dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale.
5. Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 15.11.1993 nr. 507 .
6. Come meglio indicato successivamente la materia di carattere tributario rimane disciplinata dalle specifiche disposizioni pre-esistenti per tutte le parti che non sono in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
7. Le norme di cui al presente regolamento integrano, le norme del Regolamento Edilizio Comunale con particolare riferimento all'art.38, le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale e le norme del regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO I
PREVISIONI DI PIANO PER PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.1 Quantificazione degli impianti per pubbliche affissioni e degli impianti per affissioni dirette

Dal rilievo effettuato risultano attualmente presenti 54 mq circa di superficie per impianti di pubbliche affissioni corrispondenti a circa 14 mq ogni 1000 abitanti.

La quantità riportata al precedente punto garantisce il minimo previsto (12 mq./ 1000 abitanti) dall'art.18, comma 3, del DLgs 507/93 e s.m.i.

Il presente Piano prevede il mantenimento di queste superfici ritenute

attualmente sufficienti.

La tabella seguente evidenzia le superfici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare alle affissioni di natura commerciale, come richiesto dall'art. 3.3 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.:

TABELLONE	MISURE	UBICAZIONE
RISERVATO NECROLOGI	1,45 X 1,10	VIA ROMA
RISERVATO NECROLOGI	1,45 X 1,10	VIA CASTELLAMONTE
AFFISSIONI COMMERCIALE	2 X 1,45	VIA ROMA
AFFISSIONI COMMERCIALE	2 X 1,45	VIA ROMA
AFFISSIONI COMMERCIALE	2 X 1,45	VIA CASTELLAMONTE
2 AFFISSIONI COMMERCIALE	2 X 1,45	ZONA INTERSEZIONE TRA VIA CIRCONVALLAZIONE, VIA PAVONE E VIA CASTELLAMONTE
2 BACHECA ISTITUZIONALE	1,00 X 0,80	VIA ROMA
BACHECA ISTITUZIONALE	1,00 X 0,80	VIA PAVONE
2 BACHECA ISTITUZIONALE	1,00 X 8,80	VIA CASTELLAMONTE
BACHECA ISTITUZIONALE	1,10 X 1,10	CIMITERO
BACHECA ISTITUZIONALE	1,10 X 1,10	VIA TORRETTA
2 BACHECA ISTITUZIONALE	1,00 X 0,80	VIA CASTELLAMONTE
4 AFFISSIONI GENERICHE	1,40 X 1,10	VIA ROMA
AFFISSIONE GENERICA	1,40 X 1,10	VIA CASTELLAMONTE
AFFISSIONE GENERICA	1,40 X 1,10	PIAZZALE ASL
AFFISSIONE GENERICHE	1,40 X 1,00	DAVANTI SCUOLA MEDIA
AFFISSIONE GENERICA	1,40 X 1,10	PIAZZALE ASL
AFFISSIONE GENERICA	1,40 X 1,10	VIA PAVONE
2 AFFISSIONE GENERICA	2,00 X 1,10	ZONA INTERSEZIONE TRA VIA CIRCONVALLAZIONE, VIA PAVONE E VIA CASTELLAMONTE
2 AFFISSIONE GENERICA	2,00 X 1,10	VIA CASTELLAMONTE
AFFISSIONE GENERICA	2,20 X 1,40	VIA ROMA

Sempre ai sensi dell'art.3 dell'art. 3 del D.Lgs 507/93 si individua la seguente superficie di impianti da attribuire a soggetti privati, pari a mq 43 circa:

2 PUBBLICITARIO	1,00X1,40	ZONA INTERSEZIONE TRA VIA CIRCONVALLAZIONE, VIA PAVONE E VIA CASTELLAMONTE
1 PUBBLICITARIO	3,20 X 1,40	ZONA INTERSEZIONE TRA VIA CIRCONVALLAZIONE, VIA PAVONE E VIA CASTELLAMONTE

17 TRANSENNE	1,00 X 0,70	ZONA INTERSEZIONE TRA VIA CIRCONVALLAZIONE, VIA PAVONE E VIA CASTELLAMONTE
34 TRANSENNE	1,00 X 0,70	ZONA INTERSEZIONE TRA VIA TORRETTA E VIA CASTELLAMONTE

Art. 2 Attuazione

Sulla scorta dei rilevamenti della situazione esistente, il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prospetta una fase attuativa che implica il coinvolgimento di più servizi comunali al fine di garantire gli interventi di manutenzione, le eventuali ricollocazioni e in generale la rispondenza delle installazioni al contesto ambientale e la corretta applicazione delle limitazioni imposte dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Art. 3 Validità

L'aggiornamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari è previsto ogni tre anni dall'adozione, salvo diverse disposizioni impartite dall'Ente.

TITOLO I I

PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti per pubbliche affissioni possono recare solo messaggi di tipo istituzionale e di pubblica utilità o pubblicizzare:
- eventi;
- iniziative di interesse pubblico a carattere culturale o commerciale;
- attività dell'Amministrazione Pubblica o di suoi Enti Strumentali, partecipati o convenzionati.

Le tipologie di impianto ammesse, elencate agli articoli seguenti, sono distinti tra
impianti a carattere permanente e temporaneo (strutture removibili).

Art. 4 Impianti permanenti

- IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI, ISTITUZIONALI, SOCIALI E COMMERCIALI

Gli impianti per pubbliche affissioni sono destinati alla "pubblicità esercitata mediante affissioni", cioè mediante l'apposizione di manifesti recanti messaggi pubblicitari all'interno di spazi istituzionali su appositi supporti stabilmente collocati a terra o ai muri.
Gli impianti sono costituiti da tabelle monofacciali o bifacciali, di dimensioni multiple del modulo base, delimitate perimetralmente da cornici e supportate da strutture metalliche su pali.
I manifesti, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione, sono posizionati, in via provvisoria, sugli appositi impianti per affissione per un periodo definito dalle norme comunali. Tali manifesti non luminosi, né per luce propria né per luce indiretta, hanno una dimensione modulare. Le dimensioni del modulo base sono cm. 70x100 da cui conseguono

i formati minori (cm. 70x50) e maggiori, multipli di una delle due dimensioni (cm. 140x100, 140x200...) fino ai formati giganti (cm. 300x560).
Non sono ammessi messaggi a contenuto ritenuto lesivo, offensivo o denigratorio oppure che inducano ad azioni in contrasto al codice della strada.

- BACHECHE ELETTRONICHE
Le bacheche elettroniche collocate su apposite strutture metalliche sono destinate alla diffusione di informazioni di pubblica utilità o di messaggi a carattere istituzionale.
Il display elettronico mostra messaggi testuali su più righe di scrittura fissi o variabili.

Art. 5 Impianti temporanei

5.1 – TOTEM

Impianto costituito da struttura portante di sagoma prismatica verticale, saldamente ancorate a terra sulla quale vengono installati più elementi-cartello incolonnati dall'alto verso il basso eventualmente sostituibili.

I totem devono essere collocati in aree idonee ad ospitarli tali da consentire la visibilità dei messaggi ed allo stesso tempo non costituire intralcio al traffico veicolare e agli eventuali mezzi di soccorso inoltre devono essere ancorati stabilmente a terra in modo da scongiurare pericoli di ribaltamento. L'impianto a totem è esposto in via provvisoria per un periodo stabilito di volta in volta dalla P.A. e deve poter essere rimosso in qualsiasi momento.

Il totem è esposto in via provvisoria per un periodo temporale che decorre 7 giorni prima dell'evento fino a 24 ore dopo la conclusione dell'evento; potranno, in via eccezionale e legato alla tipologia dell'evento (per esempio evento a scadenza periodica prolungato nel tempo), essere concordate altre tempistiche.

5.2 - STENDARDI

Stendardo è l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di
rigidezza, mancante di una superficie di appoggio, o comunque non aderente alla stessa.
Gli stendardi devono essere realizzati con materiali durevoli e resistenti agli agenti atmosferici e devono essere saldamente legati alla struttura di supporto.
Lo stendardo è esposto in via provvisoria e su spazi concordati per un periodo stabilito di volta in volta dalla P.A. in accordo con quanto stabilito dall'amministrazione comunale stessa.
Lo stendardo è esposto in via provvisoria per un periodo temporale che decorre 7 giorni prima dell'evento fino a 24 ore dopo la conclusione dell'evento; potranno, in via eccezionale e legato alla tipologia dell'evento (per esempio evento a scadenza periodica prolungato nel tempo), essere concordate altre tempistiche.

TITOLO III

AFFISSIONE DIRETTA

Articolo 6 REGIME AUTORIZZATIVO

1. I manufatti pubblicitari, indipendentemente dalla forma, dimensione, scopo, tipologia o periodo temporale di esposizione, sono soggetti a legittimazione dal punto di vista edilizio ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 nei casi previsti dalla legge e/o a richiesta di autorizzazione stradale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, fatte salve le eccezioni di seguito indicate.

2. Non è soggetta ad autorizzazione dal punto di vista edilizio, ma solo al rilascio di autorizzazione stradale, l'installazione temporanea di striscioni o impianti di cartellonistica per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale che abbiano limite massimo di esposizione di 4 mesi.

3. In ogni caso dovrà di massima essere prodotta la seguente documentazione minima:

a - impianti temporanei
Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari temporanei deve inoltrare apposita richiesta.
Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse fuori dal Centro Abitato, occorre inoltre produrre la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

La richiesta di installazione, deve indicare:
a) Richiedente - generalità, codice fiscale, indirizzo ecc.
b) Tipo di impianto richiesto.
c) Luogo dell'installazione.
d) Durata dell'installazione.
e) Bozzetto che indichi il messaggio riportato, le dimensioni, i colori, i materiali e le modalità di posa.

b- impianti permanenti

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve indicare:
a) Richiedente - generalità, codice fiscale, indirizzo ecc.
b) Tipo di impianto richiesto.
c) Luogo dell'installazione.
d) Durata dell'installazione. (installazione permanente).

Alla domanda deve essere allegato il relativo progetto, (firmato dal richiedente e controfirmato dal proprietario del terreno o del fabbricato), composto da:

a) Documentazione fotografica esauriente del contesto ambientale e del luogo specifico in cui si intende collocare l'impianto.
b) Rappresentazione grafica in scala opportuna o fotografica di dimensione

adeguata, riproducente in modo chiaro ed inequivocabile, anche con il ricorso a tecniche di fotomontaggio o grafica computerizzata, gli impianti (con le relative strutture di sostegno e apparecchiature ausiliarie) di cui si chiede l'autorizzazione. Dagli elaborati, devono risultare evidenti le dimensioni degli impianti, le loro distanze dal bordo della strada, dagli altri impianti pubblicitari e dai segnali stradali, dai fabbricati o dai loro elementi architettonici.

c) Relazione tecnica dei lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, della quantità e della intensità delle luci, ed ogni altro particolare che serva ad illustrare l'oggetto della domanda ed i disegni presentati.

Per le insegne di esercizio e per tutti gli impianti pubblicitari ammessi in zone soggette a vincolo dovrà essere presentata istanza a firma di professionista abilitato che sarà assoggettata alle procedure proprie degli ambiti vincolati.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità triennale ed è rinnovabile.

La Ditta esecutrice dei lavori (ragione sociale, titolare o rappresentante legale, sede) dovrà essere specificata all'atto del ritiro dell'Autorizzazione o indicata nella domanda.

Se l'installazione dell'impianto interessa il suolo pubblico, la richiesta di occupazione (deve essere formula in calce alla domanda di autorizzazione.

Articolo 7 TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

1. L'ottemperanza all'art. 22 del DPR 06.06.2001 nr. 380 e s.m.i. legittima l'intervento dal punto di vista edilizio, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 153 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i

Articolo 8 AUTORIZZAZIONE STRADALE

1. L'autorizzazione stradale, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dell'articolo 53 del DPR 16.12.1992 nr. 495 legittima l'intervento dal punto di vista viabilistico. La stessa deve essere presentata alla Sportello Unico per l'Edilizia contestualmente alla richiesta di titolo abiltativo edilizio, quando necessario.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta o dalla produzione della documentazione integrativa, se richiesta, lo Sportello Unico per l'Edilizia, sentito l'Ufficio del Corpo di Polizia Municipale rilascia o nega l'autorizzazione stradale; fermo restando che l'autorizzazione stessa non potrà essere rilasciata fino all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs 42/2004 ove questa sia richiesta.
3. Nel caso l'autorizzazione stradale venga negata, il titolo abilitativo edilizio è privo di effetti.
4. L'autorizzazione stradale ha validità di anni tre ed è sempre rinnovabile per uguale periodo previa richiesta di rinnovo da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza.

5. In caso di subentro di altra ditta durante il termine di validità dell'autorizzazione è fatto obbligo al nuovo soggetto di richiedere la volturazione del provvedimento a proprio nome.
6. L'autorizzazione stradale contiene le prescrizioni da osservare sia durante la fase di installazione dei manufatti pubblicitari sia per la manutenzione e gestione degli stessi. E' fatto obbligo ai titolari di osservare tali prescrizioni.
7. L'autorizzazione stradale è comunque precaria e può essere revocata in qualunque momento qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali. In tal caso per la rimozione dei manufatti non è necessaria alcuna abilitazione dal punto di vista edilizio, essendo allo scopo sufficiente l'intimazione emessa dall'Amministrazione Comunale, che dovrà essere adempiuta entro dieci giorni dalla notifica.
8. In caso di inadempienza entro il termine di cui al precedente comma l'Amministrazione Comunale provvede direttamente alla rimozione dei manufatti oggetto di intimazione di cui al precedente comma, con rivalsa delle spese sul titolare dell'autorizzazione, da recuperare nei modi e nei tempi prevista dalla vigente normativa.
9. E' comunque fatta salva la possibilità, dietro presentazione di nuova denuncia di inizio attività e di richiesta di autorizzazione stradale, di provvedere alla collocazione del manufatto pubblicitario in una differente posizione che sia ammissibile dal punto di vista viabilistico ed edilizio.

Articolo 9 NORMATIVA IMPOSITIVA

1. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni.

2. Per quanto riguarda l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico non è prevista la stipula di contratto di occupazione di suolo pubblico con la corresponsione della relativa tassa, bensì il versamento annuale di un importo determinato a titolo di indennizzo per l'occupazione realizzata, come previsto dall'articolo 53 comma 7 del DPR 16.12.1992 nr. 495. Il versamento deve essere effettuato la prima volta prima del rilascio dell'autorizzazione stradale, mentre per gli anni successivi entro il 30 giugno di ogni anno solare.

3. Il pagamento dell'indennizzo di cui al precedente comma è sempre dovuto anche per la posa temporanea di impianti pubblicitari e riguarda il singolo manufatto oggetto di installazione, indipendentemente dal numero di impianti oggetto dell'autorizzazione stradale.

4. La determinazione dell'indennizzo viene stabilita annualmente entro il 31 ottobre dalla Giunta Comunale, in ottemperanza alle prescrizioni contenute negli articoli 53 comma 7 e 405 del DPR 16.12.1992 nr. 495; in caso di mancata emissione del provvedimento si intende confermata la cifra vigente.

5. È esclusa dal pagamento dell'indennizzo di cui ai precedenti commi 2 e 3 l'installazione temporanea di striscioni e impianti di cartellonistica per pubblicizzazione di eventi, manifestazioni ed attività pubbliche o private di interesse generale.

Articolo 10 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Al fine di definire le modalità di collocazione sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente piano si articolano nel seguente modo:

F - INSEGNE FRONTALI, parallele al piano della facciata dell'edificio
F.1 Vetrofanie e vetrografie
F.2 Murales, trompe-l'oeil
F.3 Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
F.4 Plance, targhe, pannelli (luminosi e non)
F.5 Filamento neon (non a tubi paralleli)
F.6 Lettere singole (luminose e non)
F.7 Cassonetti

B - INSEGNE A BANDIERA perpendicolari al piano della facciata dell'edificio
B.1 Stendardi fissi, sculture
B.2 Plance, targhe, pannelli
B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli)
B.4 Lettere singole
B.5 Cassonetti
P - INSEGNE NEI PORTICI
P.1 Trasversali al senso di marcia
P.2 Nelle arcate esterne

T - INSEGNE NEL TERRENO
T.1 Totem di fruizione pedonale
T.2 Totem di fruizione automobilistica
T.3 Pali monofacciali o bifacciali
A. IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'
C - IMPIANTI DI CARTELLONISTICA
C.1 Permanenti isolati
C.2 A carattere temporaneo o eccezionale

U - IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

S - BANDIERE, STRISCIONI, TELI, STENDARDI, GONFALONI

2. Con riferimento alla luminosità esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:
– N Pubblicità non luminosa
– L Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare:
– illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna),
– riflesso (sorgente luminosa interna schermata),
– indiretto (effetto luminoso in negativo)
– a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).

3. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Articolo 11 INSEGNE FRONTALI (F)

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale ed architettonica preesistente.
La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 non sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione delle insegne frontali, se poste parallelamente al senso di marcia. E' comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

F1 VETROFANIE, VETROGRAFIE

Sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.

Sono sempre vietate realizzazioni con lettere adesive applicate esternamente al serramento o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate.
Le vetrografie devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento preesistente.

F. 2 MURALES, TROMPE-L'OEIL

Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici di tutto il Comune forme di pubblicità contenuta in decorazioni a trompe-l'oeil e murales. Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete e contenere un messaggio pubblicitario non superiore al 20% della superficie decorata. La superficie tassata per la pubblicità sarà individuata dalla minima figura piana che racchiude le parti di riferimento pubblicitario.

F. 3 ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI

Negli edifici ubicati nel nucleo antico sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti.
Negli edifici delle altre zone possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia.

F. 4 PLANCE, TARGHE, PANNELLI

F. 4. 1 PLANCE, TARGHE, PANNELLI non illuminati

In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra con spessore massimo pari a cm. 3, risultano compatibili purché collocati solo al piano terreno:
- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche con funzioni "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza massima di cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio;
- nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc... a lato delle forature del piano terreno, con larghezza massima di ml. 1,00;
- in corrispondenza delle forature del piano terreno, con collocazione all'interno dello sfondato del vano esistente, senza eccedere lateralmente, frontalmente e superiormente.

Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali di superficie inferiore a mq. 0,50 da posizionare esclusivamente a lato del serramento ed ad altezza da terra non superiore al limite superiore del serramento, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo.
Negli edifici al di fuori del nucleo antico sono anche ammissibili sui fronti di fabbricato ciechi particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di riqualificazione che oltre a determinare la dimensione del manufatto, preveda la manutenzione di tutta la fronte interessata.

Non sono ammesse plance, targhe, pannelli, sui tetti degli edifici o poste su strutture ancorate al fronte dell'edificio che prevedano il posizionamento dell'impianto oltre la quota di gronda del fabbricato.

F. 4. 2 PLANCE, TARGHE, PANNELLI illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi.

Le insegne di cui al precedente punto F.4.1 possono essere illuminate da fari o luci esterne ad esse.

Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni:
- collocazione di lampade tipo "applique" senza braccio sul paramento murario, ad un'altezza minima dal piano di calpestio di m. 2,80 e sporgenza massima dal filo esterno del fabbricato di cm. 25.
- collocazione di lampade "a braccio" (faretti, lanterne, globi, ecc.) sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima dal piano di calpestio di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza massima dal filo esterno del fabbricato di cm. 50 e fronte non superiore a cm. 26.
- collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe,

alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.

Si precisa che le lampade di forma tradizionale (candelabri, lanterne, fiaccole, ecc.) non devono essere usate su fabbricati recenti, e che in questi ultimi possono essere studiate, con elementi illuminanti anche di nuova concezione, soluzioni atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei caratteri dell'edificio e dei criteri generali di inserimento di cui all'articolo 16.

F. 4. 3 PLANCE, TARGHE, PANNELLI con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole.

Le insegne di cui al precedente punto F.4.1, di esercizio, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 15.

Negli edifici del nucleo antico tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.

F.5.FILAMENTO NEON

Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili solo al di fuori del nucleo antico e solamente per insegne di esercizio poste al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.
Non sono ammesse insegne passanti da un balcone all'altro o da un serramento all'altro, nè soluzioni a fili paralleli in numero superiore a tre.

F. 6 LETTERE SINGOLE

F. 6. 1 LETTERE SINGOLE non luminose

Sono ammesse lettere singole esclusivamente in bronzo o rame di spessore non superiore a cm. 6, per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:
• nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
• nei pieni murari, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, ecc...

Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori.
Nel nucleo antico, ad eccezione degli edifici del gruppo 1, ed al di fuori del nucleo antico sono inoltre ammesse:

• ai piani superiori secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private insediate;
• sui frontespizi ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un'operazione di riqualificazione.

F. 6. 2 LETTERE SINGOLE illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata.

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.

Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.

La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche incluse, non può essere superiore a cm. 15.

F. 6. 3 LETTERE SINGOLE a luce interna

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.

La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici posti all'interno del nucleo antico ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche incluse, non può essere superiore a cm. 15.

F. 7 CASSONETTI

In tutte le categorie di edifici sono ammessi con sporgenza massima di cm. 5, purché collocati al piano terreno nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti.
Non sono mai ammessi nei pieni murari, anche se in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc...
Non sono mai ammesse soluzioni passanti a collegamento di più aperture.
Non sono inoltre ammessi nella parte superiore delle pensiline, fatta salva la possibilità di posizionarli nella porzione inferiore, armonicamente inseriti nel contesto architettonico del fabbricato.
Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustre dei balconi nè sulle coperture degli edifici.
I cassonetti su pali propri e posizionati su suolo privato sono ammessi purché coerenti dal punto di vista formale. In tal caso il filo esterno del cassonetto non dovrà sporgere dal limite della proprietà privata.

Articolo 12 INSEGNE A BANDIERA (B)

Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio, ad eccezione dei fabbricati ubicati nel nucleo antico. Sui fabbricati ubicati nel nucleo antico ed affaccianti sulle strade che segnano il confine tra il nucleo antico e le diverse

zone di Piano Regolatore Generale Comunale possono eccezionalmente essere installate insegne a bandiera. In tal caso la tipologia di manufatto dovrà essere individuata con particolare riferimento alla tipologia di fabbricato oggetto di intervento.

In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.

È comunque sempre ammessa una sola insegna a bandiera posta sul fronte del fabbricato per ogni attività all'interno dello stesso insediata. Come riferimento per tale prescrizione verrà presa in esame l'unità immobiliare edilizia di riferimento e non la licenza commerciale o la comunicazione di apertura di esercizio di vicinato.
Nelle tipologie B.1. (stendardi fissi e sculture) e B.2. (plance, targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

PARAMETRI FISICI

Le insegne a bandiera devono:
– scostarsi dal filo sterno del muro in modo da non andare a danneggiare od occultare decorazioni presenti sul fronte;
- avere ingombro massimo di cm. 80, elementi di fissaggio e zanche incluse;
– essere collocate sugli edifici;
- ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal piano di calpestio per le insegne ad andamento orizzontale;
– ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del piano di calpestio per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

Le insegne a bandiera atte a individuare servizi primari di pubblica utilità come meglio precisato anche nella tipologia B.5. (cassonetti), possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo sempre che la tipologia individuata non crei impatto e non deturpi l'aspetto architettonico del fabbricato oggetto di installazione.

Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata da portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità.

Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione delle insegne a bandiera, che vengono di seguito indicate:
– ml. 5,00 dagli incroci e dalla segnaletica stradale di qualsiasi genere, sempre che l'insegna sia posizionata entro ml. 3,00 dal limite della carreggiata. Oltre tale distanza non sono previste limitazioni.
– ml. 5,00 da altre insegne a bandiera o da altri impianti pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia.
E' comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

Articolo 13 INSEGNE NEI PORTICI (P)

1. Insegne frontali (F) ed a bandiera (B) possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo 8; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.

2. È comunque sempre vietata l'installazione di qualunque tipo di insegna nei pilastri, sia frontali che laterali, e nell'arcata del portico sia interna che prospiciente la pubblica via.

3. Sui pilastri, nel fronte interno, è ammessa l'installazione di bacheche per la comunicazione da parte di associazioni, enti o simili e per la pubblicità di manifestazioni, spettacoli, eventi o simili. E ammesso anche l'utilizzo di tali manufatti a scopo di pubblicità commerciale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. La tipologia delle bacheche da installare in detti immobili è definita dall'Amministrazione Comunale in modo da utilizzare manufatti consoni alla tipologia edilizia del fabbricato oggetto di installazione.

Articolo 14 INSEGNE NEL TERRENO (T)

1. Le insegne isolate nel terreno (totem e pali) accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifinite in modo accurato su tutti i fronti.

2. In tutto il territorio comunale possono essere collocate insegne isolate di esercizio sia su terreno privato che su terreno pubblico, con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente.

3. Nelle aree verdi potranno essere installati impianti pubblicitari solo in caso in cui il richiedente sottoscriva apposta convenzione di gestione dell'area verde. In tal caso la manutenzione del verde sarà a totale carico del privato richiedente e avrà scadenza mensile indipendentemente dal periodo oggetto di occupazione, prendendo come riferimento il periodo mensile solare.

4. Sul sedime pubblico oppure gravato da servitù di pubblico passaggio (vie pedonali, marciapiedi, portici...) si individuano i seguenti casi:

T. 1 TOTEM DI FRUIZIONE PEDONALE

1. I totem di fruizione pedonale devono avere larghezza massima di ml. 1,00 ed altezza massima dal suolo di ml. 1,50 compresi eventuali sostegni.

2. I totem di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 da un lato. Nel rispetto delle norme vigenti in

tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il titolare dell'autorizzazione stradale. Il manufatto dovrà avere struttura resistente sia globalmente che nei singoli elementi e perfettamente ancorato al suolo in modo da resistere agli agenti atmosferici.

3. Detti impianti potranno essere utilizzati temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse comune ovvero in maniera fissa solamente se di segnalazione d'esercizio in aree pedonali e zone a traffico limitato nelle ore di chiusura al transito veicolare, avendo l'accortezza di non andare comunque ad impedire il transito dei veicoli cui il passaggio è consentito. I manufatti dovranno sempre essere accuratamente segnalati con idonei supporti riflettenti in modo da essere visibili sia di giorno che di notte ad eventuali utenti della strada.

4. Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 non sono previste particolari distanze da mantenere per la posa di totem di fruizione pedonale.

5. È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

T. 2 TOTEM DI FRUIZIONE AUTOMOBILISTICA

1. I totem di fruizione automobilistica devono avere altezza massima dal suolo di ml. 5,50 compresi eventuali sostegni.
2. Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione di totem di fruizione automobilistica, che vengono di seguito indicate:
– ml. 5,00 dagli incroci e dalla segnaletica stradale di qualsiasi genere, sempre che il totem sia posizionato entro ml. 3,00 dal limite della carreggiata. Oltre tale distanza non sono previste limitazioni.
– ml. 5,00 da altri impianti pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia.
3. E' possibile anche l'installazione di totem di fruizione automobilistica all'interno delle rotatorie stradali, a condizione che le stesse abbiano diametro di non meno di ml. 6.00.
4. In tal caso il totem dovrà avere dimensione massima di ml. 1,00 per lato ed altezza massima di ml. 5,50.
5. Non sono ammessi totem di fruizione automobilistica nelle isole spartitraffico, nelle banchine stradali poste a separazione di carreggiate stradali, lungo i marciapiedi aventi larghezza inferiore a ml. 2,00.
6. È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.
7. Per l'installazione di totem su aree comunali è comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Settore tecnico Comunale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

T. 3 PALI MONOFACCIALI O BIFACCIALI

1. I pali monofacciali o bifacciali devono avere altezza massima dal suolo di ml. 6,50. Su tali pali è ammessa l'installazione solo di cassonetti aventi larghezza massima di ml. 1,00 ed altezza massima di ml. 3,00, che dovranno essere posizionati a non meno di ml. 3,50 da terra e non superare l'altezza massima del palo stesso.
2. I pali sono ammessi solo all'interno di proprietà private, mantenendo lo sporto del cassonetto entro il limite della proprietà.
3. Come previsto dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 e dall'articolo 51 del DPR 16.12.1992 nr. 495 sono previste particolari distanze da mantenere per l'installazione di pali, che vengono di seguito indicate:
– ml. 5,00 dagli incroci e dalla segnaletica stradale di qualsiasi genere, sempre che il palo sia posizionato entro ml. 3,00 dal limite della carreggiata. Oltre tale distanza non sono previste limitazioni.
- ml. 5,00 da altri impianti pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia.
4. È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

A. IMPIANTI TEMPORANEI PER PUBBLICITA'

1. Gli impianti temporanei per affissioni sono ammessi solo su steccati dei cantieri o recinzioni provvisorie.

2. Sugli steccati da cantiere e recinzioni provvisorie non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.

3. Non sono ammessi impianti isolati temporanei per affissioni salvo che in caso di locandine o manifesti atti a segnalare manifestazioni di pubblico interesse, di formato massimo cm. 70 x 100. Questi possono essere collocati nelle aree pedonali, su appositi supporti di forma libera purché inseriti armonicamente nel contesto architettonico.

4. I manufatti di supporto non dovranno comunque essere applicati sugli alberi, sui pali segnaletici e sui contenitori per la raccolta rifiuti e sulle pensiline del trasporto urbano.

5. I manufatti dovranno sempre essere perfettamente ancorati in modo da resistere agli agenti atmosferici.

Articolo 15 IMPIANTI DI CARTELLONISTICA (C)

1. I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale che per le loro caratteristiche fisiche e formali non possono essere considerati insegne (plance, targhe, pannelli), le frecce indicatrici di attività pubbliche e private, le paline, le transenne parapedoni costituiscono l'insieme degli impianti di "cartellonistica" che, con carattere di permanenza o saltuarietà, vengono collocati nel territorio cittadino.

2. Gli impianti, sia murali che isolati, possono essere dotati di luci interne o di elementi illuminanti, purché il sistema di illuminazione risulti integrato e coerente alla linea dell'impianto. Gli impianti murali dotati di luci interne, devono avere sporgenza massima di cm. 30.

3. Tutti gli impianti devono essere contrassegnati, oltre che dalla targhetta identificativa di una targa contenuta nella misura di cm. 30 x 15, riportante il nominativo della ditta proprietaria o utilizzatrice ed il recapito della stessa, da posizionarsi nella porzione superiore del cartello pubblicitario.

4. Per l'installazione di impianti su aree comunali è comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Servizio tecnico al fine della tutela del demanio comunale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico operative.

5. Gli impianti di "cartellonistica" più diffusi vengono indicati di seguito; altre proposte tipologiche saranno verificate in dettaglio dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento, strutture precarie, ecc...

C 1 – PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Fatto salvo quanto indicato per le insegne frontali la collocazione di cartelli o tabelloni è ammessa solamente su edifici posti al di fuori del nucleo antico, nelle facciate prive di finestrature o di decori o segni particolari progettati.. Impianti murali non sono comunque ammessi sui muri di cinta e sulle recinzioni. La superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale, mentre l'altezza del cartello deve essere pari a quella del fabbricato ridotta di ml. 2,00. Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.

C. 2 PERMANENTI ISOLATI

Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m. 2,00, sulle banchine spartitraffico e sulle aiuole con tappeti erbosi.
Nelle aree verdi potranno essere installati impianti pubblicitari solo in caso in cui il richiedente sottoscriva apposta convenzione di gestione dell'area verde. In tal caso la manutenzione del verde sarà a totale carico del privato richiedente e avrà scadenza mensile indipendentemente dal periodo oggetto di occupazione, prendendo come riferimento il periodo mensile solare.

La proiezione a terra di ogni impianto isolato deve risultare distante non meno di m. 1,50 dalla carreggiata stradale; in presenza di spazi verdi ed alberature deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale con una distanza minima dalla buca di scavo dal filo tronco di m. 1,50; in caso di canali di scolo delle acque l'impianto dovrà essere posizionato al di fuori delle sponde laterali.

Condizioni specifiche sono indicate per le seguenti tipologie:

C. 2. 1. CARTELLI E TABELLONI

I formati utilizzabili non devono eccedere la dimensione massima di ml. 3,00 x 3,00; deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada e comunque non minore di ml. 1,50 e con distanza da altri impianti pubblicitari analoghi o totem pubblicitari di almeno m. 10 per tutti i formati.
La distanza sopra indicata non deve essere verificata in presenza di insegne frontali e di insegne a bandiera poste a più di ml. 3,00 dal limite della carreggiata. I supporti di sostegno devono risultare verticali (non inclinati) con singolo piedistallo posto in posizione centrale rispetto al cartello, perfettamente ancorato al suolo in modo da resistere agli agenti atmosferici.
Con cadenza mensile deve essere curata la manutenzione dell'area sottostante l'impianto per una distanza di ml. 1,00 su ogni lato, procedendo alla pulizia della stessa, sfalcio erbe infestanti ed eliminazione di qualsiasi presenza pericolosa o dannosa.

C. 2. 2. INDICATORI DI INTERESSE GENERALE

Tutti i cartelli indicatori di interesse generale (stradali, carattere turistico o di servizio) integrano la segnaletica stradale: come questa pertanto vengono realizzati e collocati nelle posizioni ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla vigente legislazione, secondo un progetto unitario articolato nelle varie funzioni. Data la particolare natura dei sopra citati impianti ed all'interesse pubblico che gli stessi rivestono non sono stabilite distanze da mantenere, nel posizionamento degli stessi, da impianti pubblicitari, segnaletica stradale, incroci, ecc., ma solo la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

C. 2. 3. CARTELLI TURISTICI DI INFORMAZIONE

È ammessa l'installazione di cartelli recanti informazioni di interesse generale quali piante della città, recapito dei servizi pubblici, ecc... che rechino anche messaggi pubblicitari commerciali. In tal caso la superficie destinata alla pubblicità commerciale non potrà superare il 50% della superficie del cartello.
Tali cartelli non sono soggetti alla verifica di alcun tipo di distanza prevista dal Codice della Strada, in funzione della pubblica utilità esercitata. Sono comunque soggetti a verifica di compatibilità da parte del Corpo di Polizia Municipale, che in caso di necessità può richiederne una differente collocazione.

C. 2. 4. INDICATORI DI ATTIVITA' CON FRECCE DIREZIONALI

Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività private industriali, commerciali o di servizio possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali.

La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale, che non dovrà in alcun modo essere resa poco visibile dalle frecce direzionali.

I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 3,00; si possono prevedere al massimo tre moduli contigui per ogni postazione e non è possibile procedere alla installazione di frecce direzionali al di fuori di tali impianti.
La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.
Data la particolare natura dei sopra citati impianti ed all'interesse pubblico che gli stessi rivestono non sono stabilite distanze da mantenere, nel posizionamento degli stessi, da impianti pubblicitari, segnaletica stradale, incroci, ecc., ma solo la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere a ditta privata la gestione esclusiva di tali impianti direzionali e altri impianti di cartellonistica al fine di rendere omogenea su tutto il territorio comunale la tipologia di manufatti. In tal caso i privati che vorranno installare frecce direzionali o forme di pubblicità su impianti dati in concessione dovranno obbligatoriamente rivolgersi a tale concessionario che provvederà direttamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed alla gestione e manutenzione degli impianti. Nei confronti dall'Amministrazione Comunale sarà pertanto sempre responsabile il soggetto titolare dell'autorizzazione stradale e nel caso in specie il concessionario. I rapporti tra questi ed il titolare del messaggio pubblicitario non sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, rientrando nel diritto privato.

C. 3 A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE

C. 3. 1. CARTELLI, TABELLONI E PALINE

Per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 giorni prima, sino a 2 giorni dopo, comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, nel rispetto della situazione ambientale esistente, su tipologia di manufatti adeguatamente inserita nel contesto ambientale ed architettonico esistente.

In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive ...), è consentita anche la collocazione di paline ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, per segnalare e guidare verso le sedi opportune. Il messaggio riferito alla manifestazione deve risultare preminente rispetto a forme di pubblicità a carattere generale non attinenti alla manifestazione stessa: nome o simbolo di

eventuali sponsor sarà contenuto in uno spazio inferiore ad 1/3 della superficie utile.

Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, non andando ad occultare la segnaletica stradale esistente.

C. 3. 2. SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA

Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie, cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato a non meno di ml. 1,00 da terra e ml. 1,00 dal limite superiore del manufatto di sostegno.
I cartelli pubblicitari dovranno essere distanziati l'uno dall'altro di almeno ml. 5,00 e posizionati in modo ordinato, perfettamente ancorati al manufatto di sostegno.

Articolo 16 IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO (U)

1. Non è ammesso, di massima, collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari su fioriere, orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline, lampioni, ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine.

2. Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni ... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di "cartellonistica" fatto salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto. Non sono comunque mai ammesse insegne a bandiera o insegne frontali poste al di sopra del limite superiore del fronte fabbricato.

3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate con larghezza ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad un'altezza non inferiore a ml. 2,10 dal piano di calpestio e con una sporgenza massima di ml. 1,50 che non dovrà comunque eccedere il filo esterno del marciapiede, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio.

Articolo 17 BANDIERE, STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI (S)

1. Tali impianti pubblicitari, che risultano esclusivamente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per i pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, nonché non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dall'Amministrazione Comunale, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc... di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.

2. Gli striscioni attraverso le vie sono ammessi in tutte le zone del territorio

comunale in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive, spettacoli, ecc... e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 2 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni devono essere posizionati a distanza reciproca non inferiore a ml. 40,00. L'altezza da terra non deve essere inferiore a ml. 5,00 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli. Sono comunque soggetti a verifica di compatibilità da parte del Corpo di Polizia Municipale, che in caso di necessità può richiederne una differente collocazione.

3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

4. Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere utilizzati per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi, circo ... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 2 giorni dal termine della stessa. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne.

5. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di ml. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzeria della via.

6. Sui ponteggi dei cantieri edili è ammessa l'installazione di striscioni temporanei perfettamente ancorati alla struttura e posizionati a non meno di ml. 6,00 dal piano viabile. Tali striscioni potranno essere esposti nella stessa posizione per non più di centottanta giorni consecutivi, termine entro il quale gli stessi devono essere obbligatoriamente rimossi, fatta salva la possibilità di richiedere una nuova autorizzazione che non potrà comunque essere concessa per un periodo totale superiore a trecentosessanta giorni.

TITOLO IV
NORME TECNICHE E AMBIENTALI

Articolo 18 GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura del titolare dell'autorizzazione stradale e dallo stesso mantenuti sempre in perfetto ordine secondo le prescrizioni riportate dell'autorizzazione stradale; qualora venga

accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine per l'esecuzione degli interventi che non potrà essere superiore ai trenta giorni. Trascorso il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese.

2. Tutti gli impianti pubblicitari, sia temporanei che permanenti, devono essere dotati di targhetta identificativa come previsto dall'articolo 55 del DPR 16.12.1992 nr. 495. La targhetta dovrà essere collocata in postazione facilmente accessibile e visibile e dovrà contenere i seguenti dati:
- Amministrazione rilasciante;
– Nominativo del titolare dell'autorizzazione stradale;
– Recapito di un referente della ditta (per comunicazioni urgenti);
– Numero dell'autorizzazione stradale e data di rilascio;
– Data di scadenza di validità dell'autorizzazione stradale.

3. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro sessanta giorni dalla data di cessazione a cura del titolare dell'autorizzazione stradale, se non verrà prodotta nuova dichiarazione di subentro o modifica del messaggio.

4. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale ordina la rimozione del manufatto entro dieci giorni dalla notifica. In caso di ulteriore inadempienza la rimozione è eseguita dall'Amministrazione Comunale, con addebito della spese a carico del titolare dell'autorizzazione stradale.

5. Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

6. Gli impianti di esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da particolari situazioni quali la presenza di attività all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate.

7. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.

8. Il titolare dell'autorizzazione stradale (ditta proprietaria per impianti di esercizio o esecutrice per impianti a carattere pubblicitario generale) è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello "statu quo ante".

9. Non è ammessa la conservazione di strutture di sostegno di impianti non utilizzati e prive della relativa tabella pubblicitaria. In caso di non utilizzo dell'impianto lo stesso deve sempre essere conservato in buon stato di manutenzione e dotato della relativa tabella espositiva priva di messaggio. Le strutture di supporto che vengano mantenute prive di tale tabella sono soggette ad obbligo di rimozione, con decadenza della relativa autorizzazione.

In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione stradale di comunicare la rimozione del manufatto allo Sportello Unico per l'Edilizia, ma ciò non comporta la restituzione dell'indennizzo già versato relativamente all'anno in corso.

10. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi ed all'interno delle aree verdi comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai precedenti articoli.

11. Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustrate e inferriate decorate, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.

12. Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari, nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia.

13. Non è ammesso l'inserimento di vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.

14. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.

15. In un raggio di ml. 15,00 dagli impianti semaforici è vietato l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde o comunque intermittenti.

16. In tutto il territorio comunale sono possibili "progetti di via" o "progetti di area", anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.

17. Per le insegne, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento; possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione di progettazione che determini le dimensioni e le tipologie dei manufatti.

Articolo 19 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

1. Per gli impianti di distribuzione carburanti, siano essi ubicati all'interno o fuori dal centro abitato, è ammessa l'installazione di impianti pubblicitari limitatamente all'area di pertinenza dell'impianto,stesso, come previsto dall'articolo 52 del DPR 16.12.1992 nr. 495.

2. In detta area è ammessa l'installazione di una sola insegna a bandiera su palo, anche bifacciale, da posizionare con lo sporto entro il limite dell'area di pertinenza. Tale insegna non è soggetta alla verifica delle distanze di cui ai precedenti e successivi articoli ma deve solo essere posizionata a non meno di

ml. 5,00 dai limiti laterali dell'area di pertinenza dell'impianto.

3. All'interno dell'area di pertinenza non possono essere installate insegne a bandiera su fabbricati o pensiline.

4. All'interno dell'area di pertinenza possono essere installati manufatti pubblicitari solo correlati all'attività svolta. Non è ammesso alcun tipo di differente pubblicità.

5. La somma delle superfici dei manufatti installati non dovrà superare complessivamente i 30 mq, conteggiando anche i loghi eventualmente installati sulle colonnine erogatrici e sui cartelli prezziari.

6. I cartelli prezziari dovranno essere posizionati a non meno di ml. 3,00 dalla carreggiata stradale.

Articolo 20 FERMATE DELLE AUTOLINEE

1. Le fermate delle autolinee devono essere, di norma, segnalate da apposta palina. Su tali impianti è possibile installare pannelli pubblicitari, armonicamente inseriti nella struttura del manufatto, che non potranno avere dimensione maggiore di ml. 0,80 dì larghezza e ml. 1,00 di altezza.

2. I pannelli pubblicitari installati sulle paline come sopra indicato dovranno essere posizionati ad altezza non minore di ml. 3,00 dal piano di calpestio e non dovranno ostacolare la visibilità di eventuali segnali stradali e dei veicoli in transito.

3. È ammessa l'installazione di pannelli pubblicitari anche nelle pensiline a condizione che gli stessi siano armonicamente inseriti nella struttura del manufatto. Gli stessi potranno essere installati solo nella parete retrostante e laterale opposta al senso di marcia dei veicoli. Non sono previste dimensioni per i panelli, che dovranno comunque lasciare un bordo laterale libero sui quattro lati di almeno ml. 0,20.

Articolo 21 PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. Su tutti i tipi di veicoli è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del DPR 16.12.1992 nr. 495, fatto salvo il rilascio della prescritta autorizzazione dal competente Settore.

2. È ammessa l'installazione di pannelli pubblicitari nella parte posteriore dei veicoli non destinati al trasporto pubblico od al servizio taxi a condizione che gli stessi abbiano altezza massima di ml. 3,00 e lunghezza massima di ml. 4,00 e non sporgano in alcun modo dalla sagoma del veicolo.

3. Non sono ammessi i veicoli non circolanti non più utilizzati come mezzi di trasporto ma unicamente come impianto di pubblicità con funzione di insegne di esercizio o di mezzo di presegnalazione di una attività.

Articolo 22 PUBBLICITA' FONICA

1. Fuori dal centro abitato la pubblicità fonica è consentita solo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada. Dentro il centro abitato possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco.

2 Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 23 VOLANTINAGGIO

1. In tutto il territorio comunale, sia all'interno che fuori dal centro abitato è assolutamente vietato distribuire o far distribuire volantini ed opuscoli pubblicitari, sia che la distribuzione venga effettuata a mano sia che venga effettuata mediante collocazione del materiale pubblicitario sui veicoli delle auto in sosta.
2. È ammessa la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno dei fabbricati privati, senza depositare i volantini all'ingresso degli stessi e nelle aree di pubblico passaggio.
3. Sono escluse le comunicazioni effettuate da Enti pubblici o aziende erogatrici di pubblici servizi per motivi di pubblico interesse.
4. .Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.04.1975 nr. 130 e s.m.i.

Articolo 24 ESERCIZI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Per particolari categorie di esercizi, data la pubblica utilità e la necessità di essere resi noti all'utenza, è possibile derogare alle norme di cui al presente piano per quanto riguarda le distanze da mantenere, il posizionamento e la tipologia di manufatti pubblicitari.

2. In ogni caso il manufatto dovrà essere previsto in modo da inserirsi in modo armonico nel contesto del fabbricato e dell'area oggetto di installazione, in modo da rendere minimo l'impatto e la tipologia individuata non dovrà creare impatto e non deturpare l'aspetto architettonico del fabbricato oggetto di installazione.

3. La verifica della tipologia del manufatto è comunque lasciata a discrezione degli uffici incaricati dell'istruttoria, che dovranno improntare la verifica nel rispetto assoluto delle norme sopra indicate al fine di rendere consono l'intervento senza impedire la necessità di pubblicizzare il servizio all'utenza.

4. È comunque prevista la verifica di compatibilità di competenza del Corpo di Polizia Municipale, che potrà impedire l'installazione o dettare particolari prescrizioni tecnico - operative.

5. Le categorie considerate di pubblica utilità, ai fini del presente articolo, sono le seguenti:
- Enti pubblici di qualsiasi livello per l'indicazione dei relativi uffici;
- Organi di polizia;
- Strutture sanitarie quali ospedali, case di cura e farmacie;

- Rivendite di generi di monopolio;
- Strutture per telefonia, quali cabine telefoniche e posti pubblici.

6. È comunque stabilito che gli esercizi di pubblica utilità sopra indicati possono installare impianti pubblicitari in deroga alle norme di cui al presente piano in numero massimo di una postazione per fronte di fabbricato prospettante la pubblica via. Il manufatto dovrà riportare solo la tipologia di servizio prestato, senza altri messaggi pubblicitari od altre indicazioni non direttamente connesse al servizio pubblico.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 25 ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. La vigilanza circa il rispetto delle sopra indicate norme è affidata al personale del Corpo di Polizia Municipale

2. I sopra citati uffici, nell'ambito della propria autonomia gestionale, organizzano le opportune metodologie di vigilanza ed effettuano periodici controlli sul territorio al fine di reprimere l'abusivismo.

3. Per quanto riguarda la vigilanza sulle affissioni la stessa è altresì affidata, oltre che al personale sopra indicato, anche a personale all'uopo incaricato dall'eventuale concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, che dovrà comunque sempre informare di quanto svolto il corpo di Polizia Municipale.

4. Annualmente deve essere redatto apposito documento circa l'attività di vigilanza svolta, le verifiche effettuate e le sanzioni comminate al fine di redigere apposita statistica dell'attività operativa e verificare il raggiungimento degli obiettivi preposti.

Articolo 26 SANZIONI

1. Le sanzioni da applicare in caso di installazione abusiva di impianti pubblicitari od in difformità dall'autorizzazione rilasciata sono quelle indicate all'articolo 23 del DPR 06.06.2001 nr. 380 per quanto riguarda gli aspetti edilizi nonché quelle indicate dall'articolo 23 del D.Lgs. 30.04.192 nr. 285 per quanto riguarda gli aspetti viabilistici.

2. Le sopra indicate sanzioni sono indipendenti e non si sostituiscono a vicenda. Le stesse vengono irrogate dai competenti Settori dell'Amministrazione Comunale e devono essere distintamente risolte.

3. Ai fini del presente piano le sanzioni si applicano, in via solidale, all'autore dell'abuso individuato nella ditta che ha materialmente effettuato l'intervento (o nella ditta titolare dei provvedimenti di legittimazione), al titolare del messaggio pubblicitario ed al proprietario dell'area o fabbricato oggetto di intervento.

4. Nel caso di installazione di impianti pubblicitari su suolo o fabbricati pubblici non è prevista l'applicazione della sanzione a carico del proprietario.

5. La sanzione accessoria dell'obbligo di rimozione dei manufatti è applicata quando prevista negli articoli dei presente piano o dal D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

Articolo 27 NORME TRANSITORIE

Gli impianti pubblicitari esistenti dovranno essere regolarizzati ai sensi delle presenti norme.